

## ALLEGATO A alla delibera n. 17/21/CONS

### **AGGIORNAMENTO DEL NUOVO PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E DELLE RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO**

#### **1. Oggetto del Procedimento**

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (d’ora in avanti, anche “Legge di Bilancio 2018”), all’articolo 1, commi 1026 e seguenti, in attuazione della decisione n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all’uso della banda di frequenza 470 - 790 MHz nell’Unione, successivamente integrata e modificata dalla legge 30 dicembre 2018 n.145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (d’ora in avanti, anche “Legge di Bilancio 2019”, ha disciplinato e programmato il processo che nel quadriennio 2018 - 2022 porterà, da un lato, ad assegnare le frequenze nella banda 700 MHz (694 - 790 MHz) ai sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, dall’altro lato, a conferire un nuovo assetto al sistema radiotelevisivo su piattaforma digitale terrestre (DTT), nazionale e locale, alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione per il servizio *broadcasting* (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz).

Le leggi in questione hanno, pertanto, definito e dettagliato lo svolgimento di una serie di attività da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministero dello Sviluppo Economico (d’ora in avanti, anche “Ministero” o “MiSE”), nell’ambito delle rispettive competenze, al fine di dare concreta attuazione al citato riassetto del sistema radiotelevisivo.

In particolare, l’articolo 1, comma 1035, della Legge di Bilancio 2018, come modificato dalla Legge di Bilancio 2019, ha previsto che: “*In considerazione del nuovo assetto*

*frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri entro il 31 dicembre 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi da 1026 a 1046. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all’interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all’articolo 29, comma 2, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. [...]*”.

Nel merito, occorre rilevare che tale disposizione, nel richiedere l’intervento dell’Agcom per adeguare il piano di numerazione automatica dei canali (LCN) in considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, non ha apportato modificazioni all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (d’ora in avanti, anche “*Testo Unico*”), come novellato dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. In questo senso il citato articolo 32, comma 2, nell’individuare i principi e i criteri ai quali l’Autorità deve attenersi ai fini dell’elaborazione dei piani di numerazione, specifica che: “*Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l’Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:*

- a) garanzia della semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;*
- b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali;*
- c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun*

- generare una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;*
- d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;*
- e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;*
- f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.*

Pertanto, ferma restando l'applicazione di tali principi e criteri direttivi, in attuazione del citato articolo 1, comma 1035, della Legge di bilancio 2018, costituisce oggetto del presente procedimento "l'aggiornamento" del piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre (LCN) e delle relative modalità di attribuzione dei numeri, già adottato dall'Autorità.

Sul punto occorre ricordare che, nell'anno 2010, l'Autorità ha approvato un primo piano LCN con la delibera n. 366/10/CONS (d'ora in avanti, anche "*Piano LCN ex delibera n. 366/10/CONS*"), il quale, tuttavia, è stato annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012 e n. 04661/2012, depositate il 31 agosto 2012. Successivamente, rinnovando il procedimento e recependo i rilievi formulati dal Giudice amministrativo nelle citate sentenze, l'Autorità con la delibera n. 237/13/CONS ha adottato il "*Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento e le relative modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi*". Tale ultimo provvedimento rappresenta, dunque, il "piano di riferimento" da cui partire per operare il processo di aggiornamento richiesto dal Legislatore con l'articolo 1, comma 1035, della menzionata Legge di Bilancio 2018.

Nello svolgimento di tale attività occorrerà, comunque, considerare alcuni fattori ai fini delle valutazioni conclusive oggetto del presente procedimento. Infatti, viene innanzitutto in rilievo la circostanza che il piano di numerazione di cui alla delibera n. 237/13/CONS non ha trovato concreta attuazione e, conseguentemente, le numerazioni attualmente in uso ai vari fornitori di servizi di media audiovisivi (d'ora in avanti, anche "FSMA") nazionali e locali sono quelle assegnate sulla base del piano di cui alla delibera n. 366/10/CONS. Pertanto, bisognerà necessariamente tener conto della situazione di fatto che si è venuta a consolidare nel tempo (10 anni), e ciò allo scopo sia di tutelare (ove possibile) l'interesse degli FSMA al mantenimento delle numerazioni sino ad oggi utilizzate, sia al fine di salvaguardare il principio della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali nonché il rispetto delle abitudini e preferenze degli

utenti, come esplicitamente richiesto dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 32, comma 2, del *Testo Unico*.

Inoltre, come ricordato, l'attività di aggiornamento del piano LCN si inserisce nell'ambito del processo di *refarming* della banda 700 MHz e del conseguente riassetto del sistema radiotelevisivo nazionale e locale da attuarsi entro il 30 giugno 2022, secondo le tempistiche di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 agosto 2018 (c.d. *roadmap*). In questo senso, come già rilevato in altri provvedimenti assunti da questa Autorità (delibera n. 39/19/CONS; delibera n. 129/19/CONS) il Legislatore, nel programmare il citato riassetto, ha operato una precisa scelta di sistema. Infatti, per l'emittenza nazionale è stata prevista una procedura di "conversione" degli attuali diritti d'uso di frequenze DVB-T, detenuti dagli operatori, nei nuovi diritti d'uso di frequenze DVB-T2 (attraverso un "fattore di conversione" tra reti DVB-T e reti DVB-T2, basato sulla capacità trasmissiva resa disponibile dalle stesse). Tale processo è destinato a completarsi con l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri (*aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF*) attraverso la procedura onerosa senza rilanci competitivi, disciplinata dalla delibera n. 564/20/CONS.

Diversamente, per il comparto locale, è stato previsto che le emittenti esistenti procedano al rilascio obbligatorio delle frequenze (attualmente detenute) a fronte dell'erogazione di un indennizzo. A seguito di tale "rottamazione obbligatoria", i nuovi diritti d'uso delle frequenze DVB-T2 per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale saranno assegnati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad esito di apposite "procedure di selezione", a nuovi operatori di rete (nuovi soggetti rispetto ai precedenti titolari, anche nuovi entranti ed eventualmente anche operatori nazionali purché realizzino reti locali), che metteranno a disposizione la capacità trasmissiva di tali reti per il trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Anche tali ultimi soggetti saranno, ai fini del trasporto sulle nuove reti, selezionati sulla base di apposite graduatorie gestite sempre dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Attraverso tali previsioni, si è inteso, di fatto, superare il modello di emittenza locale incentrato sull'autotrasporto dei propri contenuti, per sostituirlo con un modello più prossimo a quello nazionale, caratterizzato dalla figura dell'operatore di rete e basato sulla cessione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali.

Alla luce delle scelte operate dal Legislatore, che necessariamente devono orientare la successiva attività regolatoria dell'Autorità, è del tutto evidente non solo che il nuovo piano LCN è destinato ad operare in una realtà tecnica e di mercato profondamente diversa da quella considerata per l'elaborazione del Piano di cui alla delibera n.

237/13/CONS, ma anche che l'attività di aggiornamento, oggetto del presente procedimento, deve essere svolta con un approccio di tipo prospettico, avendo necessariamente a riferimento il futuro assetto del sistema radiotelevisivo come risultante dal PNAF adottato con la delibera n. 39/19/CONS, in particolare in merito alla capacità di trasporto delle nuove reti DVB-T2 e ai nuovi bacini di servizio per l'emittenza locale.

## 2. Definizioni

Ferma restando l'applicazione dell'articolo 2 del *Testo Unico* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ai fini del presente procedimento si ritiene di dover confermare le seguenti definizioni, già previste dall'articolo 1 dell'Allegato A alla delibera n. 237/13/CONS, fatte salve le necessarie modifiche, anche integrative, per adeguare le stesse alla realtà di mercato:

- a) *canale*: l'insieme di programmi predisposti da un fornitore di servizi di media audiovisivi, unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico;
- b) *canale mosaico*: canale che visualizza contemporaneamente, tramite finestre, i canali offerti sulla piattaforma digitale terrestre;
- c) *canale generalista nazionale*: canale storicamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e *simulcast* analogico-digitale che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 7 del *Testo Unico*, indipendentemente dall'eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale;
- d) *emittente locale*: fornitore di servizi di media audiovisivi lineari titolare di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale;
- e) *canali nativi digitali a diffusione nazionale*: canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito nazionale, mai diffusi in tecnica analogica;
- f) *genere di programmazione semigeneralista*: programmazione dedicata ad almeno tre generi differenziati inclusa l'informazione giornaliera, tutti distribuiti in modo equilibrato nell'arco della giornata di programmazione ivi comprese le fasce di maggior ascolto, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;
- g) *genere di programmazione tematico*: genere di programmazione dedicato un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento/*target* di utenza, a cui un fornitore di

servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa in tecnica digitale terrestre;

h) *genere di programmazione tematico “bambini e ragazzi”*: genere di programmazione tematico, dedicato a bambini e ragazzi delle diverse fasce di età, con finalità formative, informative o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;

i) *genere di programmazione tematico “informazione”*: genere di programmazione tematico dedicato all’informazione, con notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, *talk show* anche su temi sociali e di costume;

j) *genere di programmazione tematico “cultura”*: genere di programmazione tematico a contenuto educativo, storico, artistico, letterario o scientifico; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; opere audiovisive italiane ed europee, teatro, lirica, documentari, rievocazioni storiche, rubriche su temi sociali e di costume;

k) *genere di programmazione tematico “sport”*: genere di programmazione tematico, dedicato allo sport, con eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari sportivi; rubriche di approfondimento;

l) *genere di programmazione tematico “musica”*: genere di programmazione tematico, dedicato alla musica, con programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica e ai giovani artisti;

m) *genere di programmazione tematico “televendite”*: genere di programmazione tematico, dedicato alle offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

n) *arco di numerazione*: blocco di numerazione consecutiva basato su cento numeri; il I arco di numerazioni assegnabili si riferisce ai numeri 1 - 99, il II arco ai numeri 101 - 199, e così via. Le posizioni di avvio di ciascun arco (0, 100, 200, ecc.) sono riservate a servizi di sistema, quali la guida ai programmi e i canali mosaico.

**a) Si condividono le definizioni individuate dall’Autorità? In caso negativo, si fornisca una alternativa indicandone le motivazioni.**



### 3. L'attuale distribuzione delle numerazioni

In via preliminare occorre ricordare che, a seguito dell'annullamento della delibera n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010 da parte del Consiglio di Stato (cfr. *supra*), il piano di numerazione adottato con tale provvedimento è rimasto di fatto cristallizzato nel tempo, per effetto di svariate proroghe<sup>1</sup>. Pertanto, l'attribuzione delle numerazioni LCN è avvenuta nel corso degli anni, e continua ad avvenire ad opera del competente Ministero dello Sviluppo Economico, in sede di rilascio delle autorizzazioni per la fornitura dei servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre di cui all'articolo 3 del "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale" allegato alla delibera n. 353/11/CONS del 22 giugno 2011, e secondo l'organizzazione della numerazione disciplinata nella citata delibera n. 366/10/CONS<sup>2</sup>.

Nello specifico, l'organizzazione della numerazione individuata nel *Piano LCN ex delibera n. 366/10/CONS*, prevede:

- **n. 891** posizioni complessivamente attribuibili alla fornitura di servizi di media audiovisivi;
- **n. 99** posizioni attribuibili alla fornitura di servizi di media radiofonici, con specifica riserva nell'VIII arco di numerazione (701 – 799);
- **n. 180** posizioni complessivamente destinate alla fornitura di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione in ambito nazionale, nel I, II e III arco di numerazione;
- **n. 117** posizioni complessivamente attribuibili alla fornitura di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione in ambito locale, nel I, II e III arco di numerazione.

Tutto ciò premesso, dall'analisi dei dati relativi alle numerazioni attribuite per l'ambito nazionale, condotta al 30 ottobre 2020 sulla base delle informazioni nella disponibilità dell'Autorità<sup>3</sup>, è emerso il seguente quadro (**Figura 1**) relativo al numero di posizioni LCN effettivamente occupate:

---

<sup>1</sup> Cfr. delibera n. 391/12/CONS recante "Proroga, in via d'urgenza, del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo di cui alla delibera n. 366/10/CONS, nelle more della revisione del detto Piano di numerazione" e delibera n. 15/14/CONS recante "Proroga, in via d'urgenza, delle disposizioni del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, contenute nell'allegato a) alla delibera n. 366/10/CONS, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6021/2013 depositata il 16 dicembre 2013".

<sup>2</sup> L'attribuzione della numerazione ha una durata pari alla durata del corrispondente titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media audiovisivi (ndr. 12 anni, cfr. art. 3, Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS).


<sup>3</sup> In particolare, sono stati utilizzati i dati forniti dagli operatori al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) confrontati con i dati presenti nel Catasto delle Frequenze tenuto dall'Autorità e con i provvedimenti trasmessi dal MiSE relativi al rilascio, alla voltura, al rinnovo, alla sospensione o alla revoca dei titoli abilitativi per la fornitura di servizi di media su digitale terrestre audiovisivi su piattaforma digitale terrestre.



- 1) risultano diffusi (*on air*) un totale di **n. 194** servizi di media audiovisivi nazionali, di cui **n. 151 originali** (il dato complessivo include anche i programmi trasmessi in *simulcast*, in differita e le immagini fisse);
- 2) nel I e II arco di numerazione tutte le posizioni attribuite agli FSMA autorizzati in ambito nazionale (1– 9; 20 – 70; 101 – 109; 120 – 170) risultano occupate da programmi effettivamente diffusi;
- 3) nel III arco di numerazione (201 – 209; 220 – 270), nel IV e V arco di numerazione (riservati ai servizi di media audiovisivi a pagamento), nel VI arco (riservato alla diffusione dei programmi in *high definition* - HD anche in *simulcast*) e negli archi IX e X (dedicati ad “ulteriori tipologie di servizi”), il rapporto tra il numero di servizi di media audiovisivi effettivamente diffusi e il numero di posizioni disponibili è sempre inferiore al 50%, e, in taluni archi, addirittura pari a zero.



**Figura 1 – Per arco di numerazione, % servizi di media audiovisivi diffusi in ambito nazionale sul totale LCN ad essi attribuibili (ottobre 2020)**



Nota: sono esclusi gli archi di numerazione esclusivamente riservati a FSMA locali (VII), quello riservato a servizi di media radiofonici (VIII), e, all'interno del singolo arco, le posizioni riservate a FSMA locali e a servizi di sistema (ndr. posizione di avvio dell'arco). Sono incluse nel computo delle posizioni occupate quelle afferenti a palinsesti diffusi, alla data del 30 ottobre 2020, da operatori di rete nazionale e da operatori di rete locale ai sensi dell'art. 15, comma 6-bis, del *Testo Unico*.


Fonte: elaborazione Agcom su dati ROC e MiSE (aggiornamento al 30 ottobre 2020).

In particolare, il minor rapporto tra numerazioni assegnabili e quelle effettivamente occupate da servizi audiovisivi *on air* si riscontra tra quelle destinate alla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento, per i quali è stato riservato dal *Piano LCN ex delibera n. 366/10/CONS* un totale di **n. 198** posizioni (301 – 399 e 401 – 499).

Altresì, si osserva che lo scarso utilizzo del VI arco di numerazione per la diffusione di programmi in HD può trovare giustificazione anche nella circostanza che alcuni FSMA, nel corso degli anni, hanno iniziato a trasmettere in tale formato direttamente il programma originale, posizionato in altri archi di numerazione.

Con riferimento alle numerazioni destinate ai canali nativi digitali nazionali in chiaro, assegnate in base ai generi di programmazione prevalenti, secondo la tassonomia per macro-genere individuata all'articolo 32 del *Testo Unico*, dall'analisi effettuata emerge che il maggior numero di programmi diffusi su tali numerazioni presentano una programmazione di tipo semigeneralista (**Figura 2**), anche per effetto della presenza di programmi trasmessi in differita e in *simulcast* nel II e VI arco di numerazione. Tra i generi tematici, i programmi più diffusi risultano quelli sportivi seguiti da quelli di teleshopping e musicali.

**Figura 2 – Macro-generi dei programmi trasmessi in ambito nazionale**




Nota: sono esclusi gli archi di numerazione esclusivamente riservati a FSMA locali (VII), quello riservato a servizi di media radiofonici (VIII), e, all'interno del singolo arco, le posizioni riservate a FSMA locali e a servizi di sistema (ndr. posizione di avvio dell'arco). Sono esclusi i canali a pagamento, i generalisti, i c.d. *canali test*, gli schermi neri e le immagini fisse. Sono inclusi nel computo i palinsesti diffusi, alla data del 30 ottobre 2020, da operatori di rete nazionale e da operatori di rete locale ai sensi dell'art. 15, comma 6-bis, del *Testo Unico*.

Fonte: elaborazione Agcom su dati ROC e MiSE (aggiornamento al 30 ottobre 2020).

Per quanto attiene specificatamente all’VIII arco di numerazione, riservato ai servizi di media radiofonici, si rileva che la radiodiffusione su frequenze televisive digitali terrestri (DVB-T) è oggi destinata alla diffusione in *simulcast* di palinsesti trasmessi da emittenti radiofoniche, i quali possono essere trasportati, ai sensi della normativa vigente, nei *multiplex* in tecnica digitale terrestre eserciti da operatori di rete titolari di diritti d’uso di frequenze televisive. Allo stato, risultano diffusi da operatori di rete nazionale e da operatori di rete locale ai sensi dell’articolo 15, comma 6-*bis*, del *Testo Unico*, **n. 21** programmi radiofonici (**Figura 3**).

Per completezza si rileva che numerosi soggetti attivi nella radiofonia, anche locale, hanno attuato strategie crossmediali utilizzando anche la piattaforma digitale terrestre e lanciando nuovi formati di programmazione come la c.d. “radiovisione”, caratterizzata prevalentemente dalla diffusione del programma radiofonico in *simulcast* con la contestuale trasmissione in video di immagini in diretta dai medesimi studi radiofonici (ripresa *live* dell’attività in studio).

**Figura 3 – VIII arco di numerazione: % servizi di media radiofonici diffusi in ambito nazionale sul totale LCN attribuibili (ottobre 2020)**



Nota: all’interno del singolo VIII arco non è stata conteggiata la posizione riservata a servizi di sistema (ndr. posizione di avvio). Sono inclusi nel computo i palinsesti diffusi, alla data del 30 ottobre 2020, da operatori di rete nazionale e da operatori di rete locale ai sensi dell’art.15, comma 6-*bis*, del *Testo Unico*.

Fonte: elaborazione Agcom su dati ROC (aggiornamento al 30 ottobre 2020).

Per quanto attiene alle attribuzioni in ambito locale, in base ai dati forniti dagli operatori al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) risultano, al 30 ottobre 2020, circa **n. 1.800** marchi autorizzati alla diffusione su piattaforma digitale terrestre in ambito locale (per **n. 623** FSMA iscritti al ROC).

Nel merito, occorre ricordare che, data la diversità di estensione delle singole reti trasmissive in ambito locale, le autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi sono rilasciate per bacini pluri-regionali, regionali, pluri-provinciali e provinciali. Pertanto, la provincia risulta essere l'unità territoriale minima da prendere a riferimento per un confronto, in termini omogenei, delle numerazioni attribuite per la fornitura di servizi di media audiovisivi.

La figura seguente (**Figura 4**) fornisce quindi una rappresentazione della distribuzione delle numerazioni LCN (e quindi di "marchi"/programmi) autorizzate per ciascun bacino provinciale, calcolata sulla base dei dati forniti al ROC dagli stessi FSMA autorizzati, per gli anni 2019 e 2020<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Si evidenzia, al riguardo, che l'analisi di ricognizione relativa all'ambito locale risulta particolarmente complessa in quanto, da un lato, le unità amministrative territoriali hanno subito numerose variazioni nel corso degli anni, e, dall'altro lato, il contesto locale è caratterizzato da un certo dinamismo nei trasferimenti dei titoli stessi. Le province considerate nell'analisi sono 107; tuttavia, si evidenzia che le province di più recente istituzione (Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani) possono essere sottorappresentate, mentre le province sarde (Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Olbia-Tempio e Ogliastra), cancellate dalla legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016, possono ancora rientrare nei risultati dell'analisi, a causa del non adeguamento operato dai soggetti che compilano i relativi modelli ROC.



#### **4. Organizzazione del Piano e destinazione degli archi di numerazione**

In generale, al fine di assicurare la semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali (articolo 32, comma 2, lettera *a*), del *Testo Unico*) nonché di garantire il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti (articolo 32, comma 2, lettera *b*), del *Testo Unico*), si ritiene di confermare l'organizzazione del piano basata su una numerazione aperta che inizia con una cifra, come nei precedenti provvedimenti dell'Autorità.

In considerazione di tali premesse e per le ragioni meglio dettagliate nei paragrafi successivi, fatto salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, è organizzato secondo il seguente schema:

- I arco: canali nazionali e locali
- II arco: canali nazionali e locali
- III arco: canali nazionali e locali
- IV arco: canali locali
- V arco: canali a pagamento
- VI arco: canali nazionali nuovi formati
- VII arco: canali locali ed eventuali nuovi formati
- VIII arco: canali nazionali e locali
- IX arco: canali nazionali e locali radiofonici
- X arco: canali nazionali e locali o altri servizi e canali test.

Nell'ambito di tali archi i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 sono riservati ai servizi di sistema, quali le guide ai programmi e i canali mosaico.

**b) Si richiede di esprimere le proprie osservazioni in merito allo schema di destinazione degli archi di numerazione individuato dall'Autorità.**



## **5. Ripartizione della numerazione**

### **5.1. Primo arco di numerazione**

In merito alla ripartizione della numerazione, alla luce dei criteri direttivi individuati dal Legislatore (articolo 32, comma 2, lettera *c* del *Testo Unico* e articolo 1, comma 1035, della Legge di Bilancio 2018), nel I arco di numerazione, come meglio dettagliato nei successivi paragrafi, sono necessariamente previsti gli spazi nella numerazione destinati:

- a) ai canali generalisti nazionali, come in precedenza definiti;
- b) ai canali nativi digitali a diffusione nazionale, come in precedenza definiti, organizzati in base alla suddivisione della programmazione nei seguenti generi: semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite (articolo 32, comma 2, lettera *c*) del *Testo Unico*);
- c) a valorizzare la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio ivi compresa una riserva di numerazione per i consorzi e le intese di cui all'articolo 29, comma 2, del *Testo Unico*.

In ogni caso, secondo quanto previsto dalla normativa primaria (articolo 32, comma 2, lettera *c* del *Testo Unico*), in tale arco non possono essere irradiati, durante l'intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, *hot-line*, *chat-line*, *one-to-one* e similari nonché canali con trasmissione prevalente di giochi d'azzardo.

#### ***5.1.1. Numerazioni per nazionali ex analogiche***

Per i canali generalisti nazionali, in linea con i precedenti piani di numerazione, si conferma l'attribuzione dei numeri da 1 a 9 e del numero 20 e la relativa attribuzione è effettuata, a richiesta del fornitore di servizi media audiovisivi, secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 6.

#### ***5.1.2. Numerazioni canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro***

In coerenza con i precedenti piani di numerazione, ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri da 21 a 70, suddivisi, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera *c*), del *Testo Unico*, nei seguenti generi di

programmazione: *semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, telegiornali*. L'individuazione dei sottoblocchi, per ogni singolo genere, nei numeri da 21 a 70 è effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico, confermando, ove compatibile con il presente provvedimento, il dimensionamento esistente.

L'attribuzione delle numerazioni relative ai blocchi di competenza dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale, è effettuata, a richiesta del fornitore di servizi media audiovisivi, sulla base della suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi e secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 6. In ogni caso, qualora il numero di richieste pervenute risulti superiore alla disponibilità di numeri in relazione ai generi di programmazione, le numerazioni relative al genere *telegiornali* sono collocate nel II arco di numerazione.

### **5.1.3. Numerazioni per emittenti locali**

Alle emittenti locali, come in precedenza definite, sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99.

Tale scelta, in linea con le previsioni del *Piano LCN ex delibera n. 366/10/CONS*, trova giustificazione non solo nella necessità di assicurare quanto più possibile il rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti, che di fatto negli ultimi 10 anni hanno ricevuto su tali numerazioni servizi di media appartenenti a tale comparto, ma anche alla luce delle caratteristiche che il sistema radiotelevisivo locale verrà ad assumere a seguito del citato processo di riordino conseguente al *refarming* della banda 700 MHz. Come già ricordato, per precisa scelta del Legislatore, l'insieme delle reti trasmissive locali in esercizio, come sviluppate sino ad oggi, è sottoposto a "rottamazione obbligatoria" (tutti i diritti sono ritirati a fronte della corresponsione di un indennizzo) e i relativi servizi media audiovisivi sono destinati ad essere trasportati sulle nuove reti previste dal PNAF di cui alla delibera n. 39/19/CONS. Sul punto, come specificato nella parte motiva di tale delibera, alla luce delle risorse disponibili e sulla base dei criteri individuati dall'articolo 1, comma 30, della Legge di Bilancio 2018, come modificata ed integrata dalla Legge di Bilancio 2019, il PNAF ha destinato al comparto locale risorse frequenziali per la pianificazione, in ciascuna delle 18 aree tecniche individuate<sup>5</sup>, di almeno una rete locale di 1° livello con copertura di popolazione non inferiore al 90% in ciascuna area tecnica e di una o più reti locali di 2° livello senza vincolo di copertura (nel bacino di riferimento). Sempre in tale prospettiva, è stato specificato che in considerazione della configurazione di pianificazione di riferimento (RPC) adottata nel PNAF per le reti locali di 1° livello (la

---

<sup>5</sup> Le aree tecniche individuate dal PNAF hanno una estensione coincidente nella quasi totalità dei casi con i limiti amministrativi regionali.

stessa delle reti nazionali) e degli ulteriori parametri utilizzati, su ogni rete di 1° livello potranno essere trasportati circa 40 programmi locali in SD o circa 15 in HD. A questi si aggiungono poi, i circa 23 ulteriori programmi SD o circa 8 in HD trasportabili da ciascuna rete di 2° livello senza vincolo di copertura di popolazione nel bacino di riferimento.

Alla luce dunque di tali capacità di trasporto e dell'impronta (regionale) dei bacini di servizio delle reti di 1° livello, appare opportuno non solo confermare all'emittenza locale di qualità una serie di numerazioni maggiormente attrattive ma anche assicurare il più ampio spazio possibile nel I arco di numerazione al fine di preservare, nella nuova realtà di mercato (rappresentata dai nuovi bacini di servizio), il ruolo strategico di tale emittenza nel fornire un contributo informativo e di valorizzazione di usi e costumi locali per gli utenti di tali aree geografiche.

Le numerazioni del I arco, relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali, sono attribuite ai singoli fornitori di servizi media audiovisivi secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 6.

#### ***5.1.4. Riserva per i consorzi e intese di cui all'articolo 29, comma 2, del Testo Unico***

L'articolo 1, comma 1035, della Legge di Bilancio 2018, come modificato dalla Legge di Bilancio 2019, nel richiedere l'aggiornamento del piano LCN, ha espressamente previsto che siano riservati “[...] adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.”.

Sul punto, occorre ricordare che nel piano LCN di cui alla delibera n. 237/13/CONS, l'Autorità, al fine di razionalizzare l'allocazione delle risorse di numerazione, aveva previsto di assegnare, nel I e nel II arco, una riserva di numerazione alle emittenti locali che trasmettono programmi in contemporanea, sulla base di quanto disposto dall'articolo 29 del *Testo Unico*, secondo il quale “la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese”.

In particolare, tale previsione ha trovato giustificazione nell'analisi dei dati di esperienze precedenti che hanno dimostrato che il sistema della diffusione interconnessa può portare alla crescita delle emittenti locali di qualità, sfruttando la sinergia degli investimenti comuni, in grado di produrre un'offerta competitiva con quella delle emittenti nazionali. La scelta seguita, pertanto, mirava a favorire la riconoscibilità delle emittenti locali

costituite in *network*, a garanzia delle abitudini dell'utenza, nell'ottica di implementare una programmazione di qualità e ad amplificare l'eccellenza dell'identità locale.

La riserva di appositi numeri a questa tipologia di emittenti locali, all'interno dei primi archi di numerazione, è apparsa altresì necessaria per creare una sostanziale contiguità con le emittenti nazionali – con le quali effettivamente competono in forza dell'interconnessione – rendendo così più agevole l'uso dello strumento televisivo da parte dell'utenza.

Sulla base di tali premesse, e alla luce della intervenuta previsione di cui all'articolo 1, comma 1035, della Legge di Bilancio 2018, si ritiene di confermare, in prima battuta, l'impostazione del Piano LCN di cui alla delibera n. 237/13/CONS, prevedendo che il numero 10 e i numeri da 97 a 99 del I arco di numerazione (e i numeri 110 e da 197 a 199 del II arco di numerazione, vedi infra paragrafo 5.2.) siano riservati ai consorzi e alle intese di emittenti locali, di cui all'articolo 29, comma 2, del *Testo Unico* e assegnati secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 6.1.

Tuttavia, considerata l'esigenza di favorire lo sviluppo di un'offerta editoriale di qualità da parte dell'emittenza locale, sfruttando anche le sinergie derivanti da investimenti comuni, e allo scopo, altresì, di evitare comportamenti opportunistici o effetti distortivi nel processo di attribuzione delle numerazioni, appare opportuno prevedere che ai fini dell'assegnazione di un'identica numerazione in tutte le aree tecniche servite, i consorzi o le intese di emittenti locali debbano diffondere in contemporanea, nelle aree in questione, la medesima programmazione per almeno 12 ore, di cui almeno la metà in fasce orarie di maggior ascolto.

Inoltre, al fine di assicurare l'uso efficiente delle risorse di numerazione, la suddetta riserva è da intendersi come “non esclusiva”. Pertanto, qualora nelle aree tecniche non siano presenti consorzi o intese, le numerazioni ad essi riservate sono comunque assegnate agli FSMA secondo le modalità e le graduatorie di cui al successivo paragrafo 6.

In ogni caso come già rilevato, poiché il Piano LCN di cui alla delibera n. 237/13/CONS non ha trovato concreta attuazione, ferma restando l'applicazione del citato articolo 1, comma 1035, della Legge di Bilancio 2018, l'Autorità si riserva ogni più ampia valutazione in merito all'individuazione definitiva delle specifiche numerazioni da destinare ai consorzi o alle intese nonché al relativo dimensionamento degli spazi, alla luce degli elementi e dei contributi informativi sul tema che saranno prodotti dai soggetti interessati nell'ambito della presente consultazione pubblica.

- c) Con riferimento al I arco di numerazione si condivide la ripartizione della numerazione proposta e il relativo dimensionamento tra i canali generalisti nazionali, i canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro e le emittenti locali?**
- d) In merito alla riserva per i consorzi e intese di cui all'articolo 29, comma 2, del *Testo Unico*:**
- i. Si condivide la previsione che configura come “non esclusiva” la riserva di numerazioni prevista in favore dei consorzi e delle intese?**
  - ii. Si condividono le numerazioni proposte (numero 10 e numeri da 97 a 99 del I arco di numerazione e numeri 110 e da 197 a 199 del II arco) nonché il relativo dimensionamento degli spazi (in totale 8 numerazioni riservate)?**
  - iii. Si ritiene congrua la previsione sul numero di ore di trasmissione in contemporaneità (12 ore, di cui almeno la metà in fasce orarie di maggior ascolto) necessario ai fini dell'assegnazione di un'identica numerazione ai consorzi e intese in tutte le aree tecniche servite? In caso negativo, si fornisca un'alternativa indicandone le motivazioni.**

## **5.2. Secondo arco di numerazione**

In linea con i precedenti piani di numerazione e in ossequio ai principi stabiliti dal Legislatore di garanzia della semplicità d'uso del sistema e rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti, il II arco di numerazione presenta la stessa articolazione, in termini di tipologia di programmazione e dimensionamento degli spazi, delle numerazioni del I arco.

In particolare, sono destinati:

- ai fornitori di servizi di media in ambito nazionale i numeri da 101 a 109 e da 120 a 170;
- ai fornitori di servizi di media in ambito locale i numeri da 110 a 119 e da 171 a 199.

Analogamente a quanto previsto nel I arco di numerazione, l'attribuzione dei numeri per i servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro è effettuata dal Ministero sulla base della suddivisione dei generi di programmazione nei sottoblocchi di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del *Testo Unico* (semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite), fatta salva l'attribuzione delle numerazioni da 101 a 109 e 120 ai canali generalisti nazionali anche con programmazione in *simulcast* o differita.

Nell'ambito delle numerazioni di tale arco destinate all'emittenza locale, le numerazioni 110 e da 197 a 199 sono riservate a consorzi e intese tra emittenti locali di cui all'articolo 29, comma 2, del *Testo Unico*, e assegnate secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 6.1..

Le attribuzioni delle numerazioni avvengono secondo le modalità dettagliate al successivo paragrafo 6.

### **5.3. Terzo arco di numerazione**

Sempre al fine di garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione, per il III arco di numerazione si propone una articolazione delle numerazioni, in termini di tipologia di programmazione e dimensionamento degli spazi, analoga a quella del I e II arco.

In particolare, sono destinati:

- ai fornitori di servizi di media in ambito nazionale i numeri da 201 a 209 e da 220 a 270;
- ai fornitori di servizi di media in ambito locale i numeri da 210 a 219 e da 271 a 299.

L'attribuzione dei numeri per i servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro è effettuata dal Ministero sulla base della suddivisione dei generi di programmazione nei sottoblocchi di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del *Testo Unico* (semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite).

In conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del *Testo Unico*, il 30 per cento delle numerazioni assegnate a ciascun genere di programmazione nei sottoblocchi è riservato per FSMA nuovi entranti.

Le attribuzioni delle numerazioni avvengono secondo le modalità dettagliate al successivo paragrafo 6.

### **5.4. Quarto arco di numerazione**

Alla luce della contrazione dell'offerta di servizi a pagamento in tecnica digitale terrestre registrata negli anni (come si evince dalla descrizione della situazione attuale rappresentata nel paragrafo 3) e al fine di assicurare adeguati spazi alla programmazione legata al territorio, si propone di destinare il IV arco di numerazione interamente alla programmazione dei fornitori di servizi di media operanti in ambito locale.



Inoltre, si ritiene opportuno prevedere nell'ambito di tale arco una specifica riserva di numerazioni da destinare alla programmazione di genere musicale degli FSMA in ambito locale (cd. radiovisione), in considerazione della crescente diffusione di tale genere di contenuti. Il Ministero stabilirà, anche sulla base delle richieste presentate, il dimensionamento del relativo blocco di numerazioni dedicate a tale tipologia di programmazione, comunque compreso nell'intervallo di numeri da 351 a 399.

Le attribuzioni delle numerazioni avvengono secondo le modalità dettagliate al successivo paragrafo 6.

### **5.5. Quinto arco di numerazione**

In linea con i precedenti piani di numerazione, il V arco è riservato ai servizi di media audiovisivi a pagamento.

Le numerazioni di tali servizi sono attribuite, a richiesta del soggetto interessato, sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L'attribuzione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento è determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessità in base ai contenuti a pagamento trasmessi. L'attribuzione della numerazione ai sensi del presente provvedimento non pregiudica la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali.

In ogni caso, per le offerte a pagamento rivolte ad un pubblico adulto dovranno comunque essere adottati sistemi di controllo specifici e selettivi a tutela dei minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **5.6. Sesto arco di numerazione**

Il VI arco di numerazione è destinato ai servizi di media audiovisivi con diffusione nazionale che impiegano formati evoluti o innovativi (ad esempio HD, 4k, 8k) rispetto alla definizione *standard* (es. SD), fermo restando la possibilità di diffondere i programmi in alta definizione o nei nuovi formati su tutte le numerazioni.

Al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente, ai servizi di media che costituiscono *simulcast* di quelli già diffusi in definizione *standard* (SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella occupata nei precedenti archi di numerazione.

Le attribuzioni delle numerazioni avvengono secondo le modalità dettagliate al successivo paragrafo 6.

### **5.7. Settimo arco di numerazione**

In analogia ai precedenti piani di numerazione, il VII arco è destinato interamente ai fornitori di servizi di media in ambito locale. In tale arco possono essere diffusi servizi di media audiovisivi che impiegano formati evoluti o innovativi (ad esempio HD, 4k, 8k) rispetto alla definizione *standard* (es. SD) fermo restando la possibilità di diffondere i programmi in alta definizione o nei nuovi formati su tutte le numerazioni.

Al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente, ai servizi di media che costituiscono *simulcast* di quelli già diffusi in definizione standard (SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella occupata nei precedenti archi di numerazione.

In ogni caso, le numerazioni relative al VII arco sono attribuite prioritariamente ai fornitori di servizi di media locali che non hanno trovato collocazione nei primi quattro archi di numerazione, secondo i criteri di cui al successivo paragrafo 6.

### **5.8. Ottavo arco di numerazione**

Al fine di garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione, anche l'VIII arco di numerazione è destinato ai servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro e ai servizi di media audiovisivi diffusi in ambito locale, con la medesima articolazione, in termini di tipologia di programmazione e dimensionamento degli spazi, delle numerazioni dei primi tre archi.

In particolare, sono destinati:

- ai fornitori di servizi di media in ambito nazionale i numeri da 701 a 709 e da 720 a 770;
- ai fornitori di servizi di media in ambito locale i numeri da 710 a 719 e da 771 a 799.

L'attribuzione dei numeri per i servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro è effettuata dal Ministero sulla base della suddivisione dei generi di programmazione nei sottoblocchi di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del *Testo Unico* (semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite).

Le attribuzioni delle numerazioni avvengono secondo le modalità dettagliate al successivo paragrafo 6.

### **5.9. Nono arco di numerazione**

In conformità ai precedenti piani di numerazione, il IX arco è destinato ai servizi di radiofonia.

Le numerazioni destinate a tali servizi sono attribuite dal Ministero, su richiesta dei soggetti interessati.

### **5.10. Decimo arco di numerazione**

Il decimo arco di numerazione è destinato, indistintamente, ai fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali e locali che non abbiano trovato collocazione nei precedenti archi di numerazione nonché ai cd. “canali test”.

Le attribuzioni delle numerazioni avvengono progressivamente, secondo le modalità dettagliate al successivo paragrafo 6.

- e) Si condividono la destinazione, la ripartizione ed il dimensionamento della numerazione, proposti in ogni singolo arco di numerazione? In caso contrario, quali formulazioni alternative si riterrebbero più idonee e con quali motivazioni?**
- f) Con riferimento al IV arco, si condivide la previsione di una riserva di numerazioni da destinare alla programmazione di genere musicale degli FSMA in ambito locale (cd. radiovisione) e il relativo posizionamento nell’intervallo di numeri da 351 a 399?**

## **6. Modalità di attribuzione della numerazione**

L’attribuzione delle numerazioni disponibili del piano LCN, *a regime*, è effettuata dal Ministero, nell’ambito del titolo abilitativo rilasciato per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre. A tal fine, i soggetti interessati, contestualmente alla domanda per il conseguimento dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri di cui all’articolo 3 dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, sono tenuti a presentare apposita domanda per l’assegnazione di una numerazione del presente piano,

esprimendo, eventualmente, una preferenza tra le numerazioni assegnabili e disponibili. Il Ministero procede all'assegnazione della numerazione, tenendo conto, ove compatibile con le disposizioni del presente piano, della preferenza espressa dal richiedente.

Nel caso in cui le numerazioni disponibili dovessero risultare inferiori alle richieste presentate, dovrà essere disposto un sorteggio pubblico ai fini dell'assegnazione delle singole numerazioni ai richiedenti.

L'attribuzione dei numeri a soggetti già abilitati alla fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre, anche stabiliti in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, è effettuata dal Ministero con apposito provvedimento di assegnazione della numerazione, rilasciato su domanda del soggetto interessato.

In sede di *prima applicazione*, il Ministero procederà all'attribuzione delle numerazioni secondo le modalità di seguito dettagliate.

In particolare, relativamente, ai servizi media generalisti nazionali, l'attribuzione delle numerazioni ad essi dedicate è effettuata, a seguito di apposita domanda presentata dal fornitore di servizi media audiovisivi, sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti.

Con riferimento ai servizi media digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro, il Ministero procederà a pubblicare un bando nazionale per l'attribuzione delle numerazioni ad essi dedicate, sulla base della suddivisione dei generi di programmazione, invitando i soggetti interessati a presentare idonea domanda di attribuzione nel termine individuato nel medesimo bando. Alla scadenza del predetto termine il Ministero provvederà a redigere un'apposita graduatoria e ad attribuire le numerazioni, sulla base della suddivisione dei generi di programmazione, ai soggetti richiedenti. Qualora due o più fornitori di servizi media digitali terrestri a diffusione nazionale abbiano formulato richiesta per la stessa numerazione, la medesima verrà attribuita all'FSMA che già la utilizza sulla base del *Piano LCN ex delibera n. 366/10/CONS*. Diversamente, nel caso in cui la numerazione non sia già utilizzata, la stessa verrà assegnata all'FSMA che ha presentato per primo la domanda di attribuzione al Ministero; in caso di parità di data di presentazione della domanda la numerazione è assegnata al soggetto che per primo ha conseguito l'autorizzazione a FSMA; in caso di parità di data di conseguimento dell'autorizzazione dovrà essere disposto un sorteggio pubblico ai fini dell'assegnazione del relativo numero.

Qualora le domande presentate risultino superiori alla disponibilità di numeri in relazione ai singoli generi di programmazione del I arco di numerazione, il Ministero procede ad attribuire progressivamente le numerazioni dei successivi archi destinati ai servizi media

digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro, sempre secondo la sequenza dei generi, a partire da quello *semigeneralista*.

Con riferimento agli FSMA autorizzati del comparto locale, nell'intento di valorizzare la programmazione di qualità e quella legata al territorio, le numerazioni ad essi dedicate sono attribuite progressivamente, partendo dal I arco di numerazione, secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie predisposte dal Ministero e relative alle 18 aree tecniche previste dal PNAF di cui alla delibera n. 39/19/CONS.

Al fine della formazione delle graduatorie, i relativi punteggi sono assegnati in relazione *alla qualità della programmazione, alle preferenze degli utenti e al radicamento nel territorio*, valutati secondo i criteri di seguito specificati. Per consentire l'opportuna differenziazione delle posizioni all'interno di ciascuna graduatoria, evitando fenomeni di appiattimento verso il basso o verso l'alto dei risultati del processo di valutazione, appare opportuno prevedere l'utilizzo di un sistema di punteggio aperto, ovvero senza un tetto massimo di punti assegnabili, in cui il punteggio finale conseguito da ciascun partecipante è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti con riferimento alle voci e ai relativi indicatori di seguito specificati.

La *qualità della programmazione* è valutata in base ai piani editoriali e ai dipendenti impiegati, con riferimento ai seguenti indicatori:

a) quota percentuale (valore medio nel biennio 2019-2020) di programmi di informazione (inclusi i telegiornali), programmi di approfondimento (anche culturale) e programmi dedicati ai minori, del marchio/palinsesto oggetto della domanda, sul totale delle ore di programmazione, con particolare riferimento all'autoproduzione e al legame con il territorio, al netto delle repliche. In ogni caso, non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita (punteggio: inferiore al 20% = 3 punti; inferiore al 40% = 6 punti; superiore al 40% = 10 punti);

b) numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio 2018-2019 con contratti di durata continuativa (per l'attribuzione del punteggio si veda l'Annesso al presente documento);

c) numero medio di giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti) iscritti al relativo albo o registro, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio 2018-2019 (per l'attribuzione del punteggio si veda l'Annesso al presente documento);

Le *preferenze degli utenti* ed il *radicamento sul territorio* sono valutati rispettivamente in base agli indici di ascolto e alla storicità, con riferimento ai seguenti indicatori:

d) media ponderata dell'ascolto medio giornaliero e del numero dei contatti netti giornalieri, nel biennio 2019-2020, per il marchio/palinsesto oggetto della domanda (per l'attribuzione del punteggio si veda l'Annesso al presente documento);

e) numero di anni di diffusione del marchio/palinsesto oggetto della domanda, dalla data di autorizzazione (punteggio: fino a 5 anni = 6 punti; più di 5 anni = 10 punti. Ai fini del calcolo si considerano anche le frazioni di anno superiori a 6 mesi).

Ferme restando le riserve di numerazione disposte a favore dei consorzi e delle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del *Testo Unico* nonché a favore degli FSMA in ambito locale con programmazione di genere musicale (radiovisione), in ciascun blocco di numerazione destinato agli FSMA in ambito locale, per ogni decade a partire dal numero 71 è prevista una riserva del 20 per cento delle numerazioni in favore delle emittenti a carattere comunitario. Tali numerazioni riservate sono assegnate dal Ministero mediante una graduatoria specifica, redatta in base a gli indicatori sopra descritti, ad esclusione del punto d).

La suddetta riserva, al fine di assicurare l'uso efficiente delle risorse di numerazione, è comunque da intendersi come "non esclusiva". Pertanto, qualora nelle aree tecniche non siano presenti emittenti a carattere comunitario, le numerazioni ad esse riservate sono comunque assegnate agli FSMA secondo le graduatorie ordinarie.

Resta in ogni caso ferma la facoltà delle emittenti a carattere comunitario di poter scegliere di concorrere nelle graduatorie ordinarie per l'assegnazione di tutte le numerazioni destinate al comparto locale.

Le numerazioni riservate alla programmazione di genere musicale degli FSMA in ambito locale (radiovisione), nel IV arco di numerazione, sono assegnate a richiesta degli FSMA. A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita domanda, esprimendo, eventualmente, una preferenza tra le numerazioni individuate dal Ministero per tale genere di programmazione. Il Ministero procede all'attribuzione della numerazione con apposito provvedimento, tenendo conto, ove compatibile con le disposizioni del presente piano, della preferenza espressa dal richiedente. Qualora due o più FSMA abbiano formulato richiesta per la medesima numerazione, la stessa verrà assegnata all'FSMA che ha presentato per primo la domanda di attribuzione al Ministero; in caso di parità di data di presentazione della domanda la numerazione è assegnata al soggetto che per primo ha conseguito l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS; in caso di parità di data di conseguimento dell'autorizzazione dovrà essere disposto un sorteggio pubblico ai fini dell'assegnazione del relativo numero.



All'esito delle procedure di attribuzione delle numerazioni destinate agli FSMA in ambito locale, il Ministero individua le numerazioni assegnate agli FSMA che intendono essere trasportati su una rete di 2° livello, ove presenti, di una determinata area tecnica. Tali numerazioni potranno essere assegnate a ulteriori FSMA che intendono essere trasportati su una diversa rete di 2° livello, presente nella stessa area tecnica, con le medesime modalità descritte in precedenza.

Con riferimento al VI arco le relative numerazioni sono assegnate dal Ministero con apposito provvedimento, rilasciato su domanda del soggetto interessato.

Al termine della fase di prima applicazione, il Ministero comunicherà ai soggetti richiedenti la numerazione assegnata e procederà a pubblicare sul proprio sito Internet un apposito elenco pubblico nel quale sono riportati i numeri attribuiti ed il relativo assegnatario, nonché i numeri ancora disponibili. Il suddetto elenco pubblico viene aggiornato dal Ministero con cadenza periodica.

In ogni caso, in generale, l'attribuzione delle numerazioni è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente. Il trasferimento a terzi del titolo autorizzatorio, nei casi previsti dalla legge, include anche l'attribuzione della numerazione corrispondente. Qualora dovesse intervenire una rilevante modifica nella linea editoriale della programmazione irradiata, il fornitore di servizi di media audiovisivi è tenuto a richiedere al Ministero conferma della numerazione attribuita o l'attribuzione di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso.

- g) Si condividono le modalità proposte per l'attribuzione *a regime* delle numerazioni disponibili del piano LCN? In caso contrario, quali formulazioni alternative si riterrebbero più idonee al caso di specie e con quali motivazioni.**
- h) Si condividono le modalità di attribuzione delle numerazioni in sede di *prima applicazione*, proposte rispettivamente per i canali generalisti nazionali, per i canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro? In caso contrario, quali formulazioni alternative si riterrebbero più idonee al caso di specie e con quali motivazioni.**
- i) Con riferimento alle modalità di attribuzione delle numerazioni in sede di *prima applicazione* per l'emittenza locale:**
- i. Si condivide, ai fini della formazione delle graduatorie, l'utilizzo di un sistema di punteggio aperto, ovvero senza un tetto massimo di punti assegnabili, in cui il punteggio finale conseguito da ciascun partecipante**

**è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti con riferimento alle voci e ai relativi indicatori sopra specificati?**

**ii. Si condividono i criteri di valutazione proposti ai fini della formazione delle graduatorie, l'articolazione dei punteggi e le relative modalità di calcolo e di assegnazione? Nel caso in cui si ritenga più opportuno adottare una diversa soluzione, in particolare in ordine alla ripartizione dei punteggi attribuibili, si fornisca una descrizione dettagliata dell'alternativa proposta nonché le relative motivazioni.**

**j) Si condivide la previsione di una riserva “non esclusiva” di numerazioni in favore delle emittenti a carattere comunitario nonché le relative modalità di assegnazione di tali numerazioni?**

### ***6.1. Modalità di attribuzione della numerazione ai consorzi o intese di emittenti locali***

Le numerazioni destinate a consorzi o intese di emittenti locali, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del *Testo Unico*, che intendono diffondere la medesima programmazione per almeno 12 ore (di cui la metà in fasce orarie di maggior ascolto) su più aree tecniche, e che intendono richiedere l'assegnazione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti, sono attribuite mediante apposita graduatoria. Tale graduatoria è formata sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascuna emittente facente parte del consorzio o dell'intesa nelle singole graduatorie relative alle aree tecniche previste dal PNAF di cui alla delibera n. 39/19/CONS. Resta fermo il limite di una sola emittente per area tecnica che abbia ottenuto una collocazione utile nella corrispondente graduatoria.

Sul piano soggettivo, il numero LCN verrà assegnato dal Ministero unicamente alle singole emittenti aderenti al consorzio o all'intesa.

Tuttavia, al fine di scongiurare comportamenti opportunistici o effetti distorsivi nel processo di attribuzione delle numerazioni, appare necessario che i consorzi e le intese di cui fanno parte le emittenti locali assegnatarie delle numerazioni riservate si mantengano “stabili” nella composizione e “durevoli” nel tempo. Pertanto, in caso di scioglimento dei consorzi o di venuta meno dell'intesa, il Ministero procederà alla immediata revoca dell'assegnazione della numerazione riservata e ad assegnare ai singoli FSMA, che componevano il consorzio o l'intesa, il primo numero disponibile del piano LCN tra quelli dedicati al comparto locale. La numerazione rimasta vacante verrà assegnata mediante apposita procedura selettiva, alla quale potranno partecipare anche FSMA già assegnatari di altre numerazioni, compresi gli ex componenti del consorzio o dell'intesa. Al fine della formazione della relativa graduatoria, i punteggi sono assegnati in relazione *alla qualità*

*della programmazione, alle preferenze degli utenti e al radicamento nel territorio, e valutati secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 6.*

Nel caso in cui i consorzi o le intese varino in diminuzione nel numero dei componenti originari, a causa della fuoriuscita di uno o più FSMA, i componenti rimanenti ne danno immediata comunicazione al Ministero e nel termine di 60 giorni possono procedere ad integrare la composizione del consorzio o dell'intesa con un nuovo FSMA purché operante nella medesima area tecnica del fornitore non più aderente al consorzio o all'intesa, e a condizione che con il punteggio conseguito da quest'ultimo nella graduatoria di competenza sia confermata la posizione in graduatoria del consorzio o dell'intesa, utile ai fini dell'assegnazione della numerazione riservata.

Il Ministero, ricevuta la comunicazione, procederà alla immediata revoca dell'assegnazione della numerazione riservata all'FSMA fuoriuscito dal consorzio o dall'intesa e all'assegnazione a quest'ultimo del primo numero disponibile del piano LCN tra quelli dedicati al comparto locale.

Entro il predetto termine di 60 giorni, i componenti rimanenti del consorzio o dell'intesa comunicano al Ministero il nominativo del nuovo FSMA destinato a reintegrare il consorzio o l'intesa. Il Ministero, ricevuta la comunicazione dell'integrazione, verificato il mantenimento della posizione utile in graduatoria da parte del consorzio o dell'intesa, attraverso il ricalcolo della sommatoria dei punteggi, confermerà con apposito provvedimento l'assegnazione della numerazione riservata ai singoli FSMA aderenti al consorzio o all'intesa. Qualora all'esito del ricalcolo la posizione utile in graduatoria da parte del consorzio o dell'intesa non è mantenuta, il Ministero procederà alla immediata revoca dell'assegnazione della numerazione riservata e ad assegnare ai singoli FSMA, che componevano il consorzio o l'intesa, il primo numero disponibile del piano LCN tra quelli dedicati al comparto locale. La numerazione rimasta vacante verrà assegnata mediante apposita procedura selettiva, alla quale potranno partecipare anche FSMA già assegnatari di altre numerazioni, compresi gli ex componenti del consorzio o dell'intesa. Al fine della formazione della relativa graduatoria, i punteggi sono assegnati in relazione *alla qualità della programmazione, alle preferenze degli utenti e al radicamento nel territorio, e valutati secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 6.*

**Si condividono le modalità di attribuzione proposte per le numerazioni destinate ai consorzi o alle intese di emittenti locali, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del Testo Unico? Nel caso in cui si ritenga più opportuno adottare una diversa soluzione, si fornisca una descrizione dettagliata dell'alternativa proposta nonché le relative motivazioni.**

**1) Si condivide la disciplina proposta, in termini di conseguenze sull'assegnazione della numerazione, nei casi di *scioglimento del consorzio o di venuta meno dell'intesa e di variazione in diminuzione nel numero dei componenti originari del consorzio o dell'intesa*? Nel caso in cui si ritenga più opportuno adottare una diversa soluzione, si fornisca una descrizione dettagliata dell'alternativa proposta nonché le relative motivazioni**

## **7. Condizioni di utilizzo delle numerazioni**

I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni sono responsabili del corretto uso della numerazione. Tali soggetti sono, pertanto, tenuti a garantire che i servizi offerti siano conformi alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni.

In questa prospettiva, e secondo quanto già previsto dal Piano allegato alla delibera n. 237/13/CONS, i fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni devono comunicare al proprio operatore di rete le numerazioni di cui sono assegnatari. Inoltre, nei contratti stipulati tra fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento e gli operatori di rete deve essere inserita l'esplicita previsione della cessazione immediata dell'offerta di trasporto del servizio, qualora venga sospesa o revocata l'autorizzazione a trasmettere e l'utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero.

In ogni caso, è fatto divieto ai fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari dei numeri di utilizzare numerazioni diverse o in maniera difforme da quanto definito nel piano di numerazione recato dal presente provvedimento. A tal proposito il mancato rispetto delle disposizioni relative al piano LCN o delle ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite dal Ministero (ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del *Testo Unico*), comporta la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata dal Ministero qualora il fornitore di servizi media interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del relativo procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.

Al fine di favorire la realizzazione di un assetto di numerazione maggiormente uniforme e fruibile per gli utenti, è consentito, sulla base di accordi tra fornitori di servizi in ambito nazionale, lo scambio della numerazione all'interno di uno stesso genere di programmazione,

ad esclusione delle numerazioni attribuite ai canali generalisti nazionali come in precedenza definiti, previa comunicazione al Ministero. Analogamente, sempre sulla base di accordi e previa comunicazione al Ministero, è consentito lo scambio della numerazione tra emittenti locali a condizione di soddisfare i requisiti posti per l'attribuzione delle numerazioni dei rispettivi archi.

## ANNESSO

### **Modalità di calcolo indicatore numero medio dipendenti, di cui al paragrafo 6, lettera b)**

Ai fini della determinazione del punteggio da attribuire all'FSMA con riferimento all'indicatore sul numero medio di dipendenti di cui al paragrafo 6, lettera b), si utilizza la seguente formula:

$$P_b = \sum P_i * N_i$$

dove:

$N_i$  è il numero medio di lavoratori per ciascuna tipologia considerata (1. e 2.)

$P_i$  è il punteggio relativo a ciascuna tipologia di lavoratori secondo la seguente tabella

<b>Tipologia lavoratori</b>	<b>Punteggio</b>
1. Unità di personale a tempo indeterminato <i>full-time</i> occupato nell'intero biennio	6
2. Unità di personale a tempo determinato o con contratto di apprendistato <i>full-time</i> occupato nell'intero biennio	3

Il periodo di riferimento è il biennio 2018-2019. I punteggi sono proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo del personale.

Si considerano i dipendenti assunti con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato.

Per il personale non *full-time* (incluso quello in cassa integrazione e con contratto di solidarietà) e nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralità di domande per più marchi/palinsesti, o presenti domande in più aree tecniche, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale dei dipendenti in termini di ripartizione delle ore lavorate per ciascun marchio/palinsesto e area tecnica.

**Modalità di calcolo indicatore numero medio giornalisti, di cui al paragrafo 6, lettera c)**

Ai fini della determinazione del punteggio da attribuire all'FSMA con riferimento all'indicatore sul numero medio di giornalisti di cui al paragrafo 6, lettera c), si utilizza la seguente formula:

$$P_c = \sum P_i * N_i$$

dove:

$N_i$  è il numero medio di lavoratori per ciascuna tipologia considerata (3. e 4.)

$P_i$  è il punteggio relativo a ciascuna tipologia di lavoratori secondo la seguente tabella

Tipologia lavoratori	Punteggio
3. Unità di giornalisti professionisti iscritti all'Albo <i>full-time</i> occupati nell'intero biennio	10
4. Unità di pubblicisti e praticanti <i>full-time</i> occupati nell'intero biennio	6

Il periodo di riferimento è il biennio 2018-2019. I punteggi sono proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo del personale.

Si considerano i giornalisti come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI e per i pubblicisti che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato.

Per il personale non *full-time* (incluso quello in cassa integrazione e con contratto di solidarietà) e nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralità di domande per più marchi/palinsesti, o presenti domande in più aree tecniche, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale dei dipendenti in termini di ripartizione delle ore lavorate per ciascun marchio/palinsesto e area tecnica.



***Modalità di calcolo indicatore indici di ascolto, di cui al paragrafo 6, lettera d)***

Ai fini della determinazione del punteggio da attribuire all'FSMA con riferimento all'indicatore relativo alla media ponderata degli indici di ascolto, di cui al paragrafo 6, lettera d), si utilizza la seguente formula:

$$Pd = (AMR * Famr * Za + RCH * Zr) / 100.000$$

dove:

i fattori AMR, Famr, Za, RCH, Zr sono definiti in analogia al d.P.R. 23 agosto 2017, n.146<sup>6</sup>. In particolare

AMR (*Average Minute Rating*): ascolto medio nel biennio 2019-2020 del marchio/palinsesto nell'area per cui il FSMA ha presentato domanda.

RCH (*Reach*): contatti netti giornalieri medi nel biennio 2019-2020 del marchio/palinsesto nell'area per cui il FSMA ha presentato domanda.

Famr: fattore di normalizzazione dell'ascolto medio con i contatti. È dato dal rapporto tra  $\sum$  contatti netti giornalieri medi sui dati del biennio 2019-2020 delle emittenti locali rilevate da Auditel e  $\sum$  ascolto medio su base annua sui dati del biennio 2019-2020 delle emittenti locali rilevate da Auditel.

Za= 70, peso attribuito alla componente ascolto medio.

Zr = 30, peso attribuito alla componente contatti medi.

Vengono utilizzati i dati rilevati e forniti da Auditel.

Gli indici di ascolto sono determinati con riferimento alla/le regione/i (ovvero, laddove non coincidente, alle province) corrispondenti all'area tecnica per cui l'FSMA ha presentato la domanda.

---

<sup>6</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 “*Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2017*”.